

7.3.2014

A7-0002/ 001-023

EMENDAMENTI 001-023

presentati da Commissione per i trasporti e il turismo

Relazione

Michael Cramer

Statistiche dei trasporti ferroviari

A7-0002/2014

Proposta di regolamento (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Eurostat dovrebbe collaborare strettamente con l'Agenzia ferroviaria europea nell'ambito della raccolta dei dati relativi agli incidenti, onde garantire che i dati ottenuti siano coerenti e pienamente comparabili. Nel campo della sicurezza ferroviaria è opportuno continuare a rafforzare il ruolo dell'Agenzia ferroviaria europea.

Motivazione

Una cooperazione efficiente tra entrambi gli organismi è necessaria per garantire che i dati raccolti siano compatibili e coerenti e per evitare eventuali disfunzioni nel passaggio di responsabilità da Eurostat all'Agenzia ferroviaria europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione menziona che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati raccolti a norma del regolamento e che vi è l'intenzione di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario.

Emendamento

(7) Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione menziona che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati raccolti a norma del regolamento e che vi è l'intenzione di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario. ***A intervalli regolari la Commissione dovrebbe continuare a fornire relazioni sul modo in cui è applicato il presente regolamento.***

Emendamento 3

**Proposta di regolamento
Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) È ***particolarmente importante*** che ***la Commissione, nei*** lavori preparatori, svolga ***le opportune*** consultazioni, anche ***sentendo il parere degli*** esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione ***deve*** provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(10) È ***di particolare importanza*** che ***durante i*** lavori preparatori ***la Commissione*** svolga ***adeguate*** consultazioni, anche ***a livello di*** esperti ***e che tenga conto della posizione del settore ferroviario.*** Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione ***dovrebbe*** provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Al momento di preparare ed elaborare gli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare il settore ferroviario per garantire che sia tenuta sufficientemente in conto la posizione delle società ferroviarie, sia come fornitrici che come utenti delle statistiche dei trasporti ferroviari.

Emendamento 4

**Proposta di regolamento
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 91/2003, **devono** essere **conferite** alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la determinazione delle informazioni da fornire nell'ambito delle relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati. Tali competenze **devono** essere esercitate **in conformità** al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁴.

⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento

(12) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 91/2003, **dovrebbero** essere **attribuite** alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la determinazione delle informazioni da fornire nell'ambito delle relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati, **e per quanto concerne le disposizioni relative alla divulgazione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat)**. Tali competenze **dovrebbero** essere esercitate **conformemente** al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁴. **Per l'adozione di questi atti, data la loro portata generale, si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame.**

⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 1, paragrafo 1, punto 4 (articolo 7 del regolamento (CE) n. 91/2003).

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 3 – paragrafo 1 – punti 24-30

Testo della Commissione

(a) al paragrafo 1, i punti 24-30 sono soppressi.

Emendamento

soppresso

Motivazione

In linea con l'emendamento inteso a conservare l'allegato H riguardante le statistiche sugli

incidenti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettere b), d), h)

Testo della Commissione

a) al paragrafo 1, le lettere b), d) e **h)** sono soppresse;

Emendamento

a) al paragrafo 1, le lettere b) e d) sono soppresse;

Motivazione

In linea con l'emendamento inteso a conservare l'allegato H riguardante le statistiche sugli incidenti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 4 – punto 1 – lettera g bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"g bis) statistiche sull'infrastruttura ferroviaria (allegato G bis);"

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 4 – paragrafo 1 bis) (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) all'articolo 4, è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Eurostat collabora strettamente con l'Agenzia ferroviaria europea per quanto concerne la raccolta dei dati relativi agli incidenti e la qualificazione dei dati, onde garantire che i dati sugli incidenti ferroviari, raccolti dall'ERA a

norma dell'allegato della direttiva 2009/149/CE sulla sicurezza ferroviaria, siano pienamente comparabili con i dati sugli incidenti raccolti da Eurostat per altri modi di trasporto."

Motivazione

In futuro le statistiche sugli incidenti ferroviari dovrebbero essere raccolte soltanto dall'ERA per evitare duplicazioni nelle informazioni da trasmettere. Tuttavia occorre che l'Eurostat e l'ERA cooperino strettamente nell'ambito dei dati sugli incidenti, soprattutto per quanto concerne le qualificazioni dei dati.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera d

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10, per quanto riguarda l'adeguamento del contenuto degli allegati e le soglie per la trasmissione di cui ai paragrafi 1 e 3, per tener conto degli sviluppi economici e tecnici.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, *ove necessario*, conformemente all'articolo 10, per quanto riguarda l'adeguamento del contenuto degli allegati e le soglie per la trasmissione di cui ai paragrafi 1 e 3, per tener conto degli sviluppi economici e tecnici.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 7

Testo della Commissione

Le statistiche basate sui dati di cui agli allegati A, C, E, F, G ed L sono diffuse dalla Commissione (Eurostat).

Emendamento

Le statistiche basate sui dati di cui agli allegati A, C, E, F, G, **G bis**, **H** ed L sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) *entro 12 mesi dalla fine del periodo cui i risultati si riferiscono.*

Le disposizioni riguardanti la divulgazione dei risultati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) All'articolo 8, è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi."

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'articolo 9 è **soppresso**.

6) L'articolo 9 è **sostituito dal seguente:**

"Articolo 9

Relazione

Entro [gg/mm/aaaa] [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, la Commissione, previa consultazione del Comitato per il programma statistico, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. In particolare, tale relazione:

a) valuta, in rapporto ai costi delle statistiche elaborate, i benefici che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri, i fornitori e gli utilizzatori delle informazioni statistiche;

b) valuta la qualità delle statistiche realizzate, in particolare per quanto concerne le perdite di dati, dovute all'abrogazione della trasmissione dei dati semplificati;

c) individua settori potenzialmente migliorabili ed eventuali modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti."

Motivazione

Occorre garantire che gli sforzi per ridurre gli oneri che gravano sui fornitori dei dati non comportino una perdita significativa in termini di qualità dei dati, in particolare per quanto concerne quelli connessi all'abrogazione della trasmissione dei dati semplificati.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento n. 91/2003

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere dal [**Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere [**Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data di entrata in vigore del regolamento modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegato A – colonna 2 – casella 1

Testo della Commissione

Emendamento

**9 bis) All'allegato A, seconda colonna, prima casella
è aggiunta la voce seguente:**

*"Carri merci a bassa rumorosità dotati di
– o "riequipaggiati" con – soles frenanti
compositi in:
- numero."*

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegati B, D, H, I

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Gli allegati B, D, **H** e I sono soppressi.

10) Gli allegati B, D e I sono soppressi.

Motivazione

Il requisito della raccolta di dati sugli incidenti dovrebbe continuare a riguardare sia Eurostat sia l'Agenzia ferroviaria europea.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegato F – colonna 2 – casella 1

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis) L'allegato F è così modificato:

a) Nella seconda colonna, prima casella, prima voce, è aggiunto il trattino seguente:

"– tonnellate-km";

b) Nella seconda colonna, prima casella, seconda voce, è aggiunto il trattino seguente:

"– passeggeri-km".

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegato F – colonna 2 – casella 1

Testo della Commissione

Emendamento

11 ter) L'allegato F è così modificato:

a) Nella seconda colonna, prima casella, è aggiunta la voce seguente:

"- quote modali del trasporto ferroviario delle merci, basate sulle distanze, in tonnellate-km secondo la seguente ripartizione per distanze:

- $d \leq 50$ km**
- $50 \text{ km} < d \leq 150$ km**
- $150 \text{ km} < d \leq 300$ km**
- $300 \text{ km} < d \leq 500$ km**
- $500 \text{ km} < d \leq 750$ km**
- $750 \text{ km} < d \leq 1000$ km**
- $d > 1000$ km"**

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegato F – colonna 2 – casella 3

Testo della Commissione

Emendamento

11 quater) L'allegato F è così modificato:

b) Nella seconda colonna, la terza casella è così modificata:

"– per "tonnellate" e "tonnellate-km": ogni anno":

– per "numero di passeggeri" e "passeggeri-km": ogni cinque anni."

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegato H

11 quinquies) L'allegato H è così modificato:

a) Nella seconda colonna, prima casella, è aggiunto il trattino seguente:

"– numero di incidenti (tabella H2)";

b) Nella seconda colonna, quarta casella, la seconda voce è sostituita dalla seguente:

"Tabella H2: numero di incidenti e di evenienze riguardanti il trasporto di merci pericolose";

c) Nella seconda colonna, settima casella, punto 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

"– incidenti a passaggi a livello e incidenti non causati da treni";

d) Nella seconda colonna, settima casella, punto 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"– numero totale di incidenti e di evenienze riguardanti almeno un veicolo ferroviario trasportante merci pericolose, secondo la definizione dell'elenco delle merci coperte dall'allegato K";

e) Nella seconda colonna, settima casella, punto 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"– numero di tali incidenti e di tali evenienze in cui si è verificata la dispersione nell'ambiente di merci pericolose".

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegati L e G bis (nuovi)

(12) **È aggiunto l'allegato L di cui**

12) **Sono aggiunti gli allegati G bis e L di**

all'allegato del presente regolamento.

cui all'allegato del presente regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* **ed è consolidato con il regolamento (CE) N. 91/2003 entro tre mesi dalla sua pubblicazione.**

Emendamento 22

Proposta di regolamento Allegato - parte C Regolamento (CE) n. 91/2003 Allegato C - colonna 2 - casella 1 - comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***Locomotori dotati del sistema ERTMS in:
– numero***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Allegato - parte G bis (nuova) Regolamento (CE) n. 91/2003 Allegato G bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***"Allegato G bis
Dati relativi all'infrastruttura ferroviaria
1. Numero di chilometri di infrastruttura
ferroviaria dotata del sistema ERTMS.
1 bis. Lunghezza in chilometri
dell'infrastruttura ferroviaria dotata senza
soluzione di continuità del sistema
ERTMS (nello Stato membro).***

2. Numero di punti dell'infrastruttura ferroviaria transfrontaliera utilizzati per il trasporto di passeggeri con una frequenza superiore a ogni ora, superiore a ogni due ore e inferiore a ogni due ore.

3. Numero di punti ferroviari transfrontalieri non più utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci, o di infrastrutture ferroviarie smantellate.

4. Numero di stazioni, senza barriere, accessibili a persone con mobilità ridotta (PMR) e a persone disabili".